



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 291 ANNO 2015 DEL 28-05-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 116

### OGGETTO:

*TRAPANI – IACP - SEF – DITTA SMEPA S.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9E14B27AD.-*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO** che gli uffici di questo Ente sono dotati di condizionatori d'aria a pompa di calore collocati nelle stanze dei dipendenti ed azionati da telecomandi in dotazione al dipendente che occupa la stanza;

**RITENUTO NECESSARIO**, prima della stagione estiva e della messa in funzione, sottoporre tutti i condizionatori alla manutenzione ordinaria annuale per garantirne la corretta funzionalità;

**RITENUTO OPPORTUNO** effettuare la predetta manutenzione in quanto è necessario rendere gli ambienti di lavoro vivibili ai sensi del D.Lgs. 81/08;

**ACCERTATO** che i predetti lavori di pulizia dei filtri, verifica dello scarico delle condense, prove di funzionamento, verifica contatti ed allacci elettrici hanno carattere di urgenza e sono indifferibili per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione degli stessi l'Ufficio Economato ha richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla Ditta SMEPA s.r.l. e che la stessa ha presentato via mail preventivo di spesa, prot. n.7035 del 26/05/2015, per la messa in funzione dei n.70 condizionatori d'aria monosplit pari ad €500,00 IVA esclusa;

**VISTE** le nuove prestazioni e tipologie di lavori soggette al meccanismo del “**reverse charge**” contemplate nella legge di stabilità 2015 ed in particolare “**Prestazioni di installazione di impianti relative ad edifici**” nella fattispecie “*installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'area (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione*” (Codice Ateco 43.22.01);

**ACCERTATO** che la tipologia dei lavori da eseguire presso la sede dell'Ente è riconducibile al regime di “**reverse charge**” come dettato dalla Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 629 lettera a) che modifica l'art.17 comma 6 lettera a-ter del D.P.R 26 ottobre 1972 n.633;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto disposto dall'art.125 del Codice dei Contratti, il lavoro in parola può essere affidato da questa Amministrazione mediante la procedura dell'affidamento diretto, in quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art.125, comma 10 del Codice stesso e dal vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con determina commissariale n.58 del 9/11/2012;

**RILEVATO** che l'importo della fornitura da porre a base dell'affidamento risulta contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art.125 comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3 comma 40 e 125, comma 11 del Codice, è consentito l'affidamento diretto;

**CONSIDERATO**, quindi, che alla luce delle disposizioni sopra richiamate e alle caratteristiche proprie della fornitura in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l'affidamento diretto del medesimo in economia, mediante la procedura dell'affidamento diretto, ad un operatore economico

individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato all'espletamento del servizio stesso ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso;

**VALUTATO** il predetto preventivo e ritenuto lo stesso congruo ed economicamente vantaggioso;

**RITENUTO**, pertanto, di accettare il superiore preventivo di spesa;

Ciò premesso:

**VISTO** il carteggio afferente la regolarità della documentazione in possesso dell'ufficio Economato;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

**VISTA** la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

**VISTO** l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

**VISTO** l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTE** le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

**VISTO** l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**VISTA** la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

**VISTO** l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTA** la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate ....

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria,

*Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;*

*d) istituti universitari;*

*e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;*

*f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;*

*g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);*

*h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);*

*i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).*

*- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".*

*In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.*

*Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.*

**VISTA** *la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";*

**VISTA** *la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;*

**VISTA** *la Circolare n.14/E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate al punto 10 recita ...In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n.633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633 del 1972)...;*

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in premessa

**DARE ATTO** che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile;

**AFFIDARE** alla Ditta Ditta Smepa Srl, con sede in Erice – Casa Santa Via Marconi, 214 P. IVA - ....OMISSIS....-, i lavori per la manutenzione ordinaria ovvero la messa in funzione dei n.70 condizionatori d'aria presenti nella sede dell' Ente;

**APPROVARE**, anche per la congruità dei prezzi, il preventivo di spesa così come formulato dalla predetta Ditta;

**DARE ATTO** che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio;

**IMPEGNARE** la somma di € 500,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art. 03 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario - gestione competenza;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla Ditta Smepa Srl, con sede in Erice – Casa Santa Via Marconi, 214.

### **IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO	<b>SETTORE INTERESSATO</b> ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP - SEF – DITTA SMEPA S.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9E14B27AD.-</i>
Impegno n° 223 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 32 / 3 Importo: €500,00	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di €: <b>500,00</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 28-05-2015	GABRIELE NUNZIATA

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA